

Messaggio

numero
8126

data
9 marzo 2022

competenza
DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Rapporto sulla mozione del 16 ottobre 2017 presentata da Massimiliano Ay “Limitare il periodo d’urgenza nei mandati diretti”

Signor Presidente,
signore e signori deputati,

abbiamo esaminato la mozione 16 ottobre 2017 presentata da Massimiliano Ay, con la quale si chiede al Consiglio di Stato di modificare la *Legge sulle commesse pubbliche* del 20 febbraio 2001 (LCPubb), segnatamente di:

1. limitare esplicitamente nel tempo il periodo in cui una situazione di urgenza dovuta a fatti “imprevedibili” secondo l’art. 13 cpv. 1 lett. d (ora art. 7 cpv. 3 lett. e) possa protrarsi;
2. prevedere conseguentemente, una volta conclusosi l’evento “imprevedibile”, di procedere a un regolare concorso.

I. PREMESSA

Le commesse pubbliche sono di principio aggiudicate mediante pubblico concorso o procedura selettiva (procedure aperte). A determinate condizioni, da interpretare in maniera restrittiva, possono inoltre essere aggiudicate secondo le procedure a concorrenza limitata: procedura su invito o mediante incarico diretto.

A differenza delle prime, che richiedono l’esperienza di un pubblico concorso e possono essere scelte liberamente da parte del committente, le seconde vengono instaurate senza pubblicazione del bando di gara e rivestono carattere eccezionale, tant’è che possono essere applicate soltanto in casi particolari, elencati esaustivamente dalla legge. Il committente non può quindi aggiudicare lavori, forniture e prestazioni di servizio mediante procedura su invito o incarico diretto al di fuori delle ipotesi contemplate agli art. 12^{bis} cpv. 1 e 2 del *Concordato intercantonale sugli appalti pubblici* del 25 novembre 1994 (CIAP) e art. 7 cpv. 2 e 3 LCPubb, norme che devono essere interpretate in modo restrittivo

Secondo l’art. 12^{bis} cpv. 1 CIAP, nel settore dei trattati internazionali le commesse, in casi particolari, possono essere aggiudicate mediante incarico diretto conformemente ai trattati internazionali. La norma si riferisce all’art. XIII cpv. 1 lett. a-h dell’*Accordo riveduto sugli appalti pubblici* del 15 aprile 1994 (GPA - RS 0.632.231.422).

II. INCARICO DIRETTO DI ESTREMA URGENZA

L'eccezione sancita dall'art. 7 cpv. 3 lett. e LCPubb prevede che il committente può assegnare direttamente la commessa nel caso di estrema urgenza dovuta ad avvenimenti non previsti che causano l'impossibilità di esperire una procedura di aggiudicazione, in quanto i termini per ottenere il servizio richiesto non potrebbero essere mantenuti.

Per l'adempimento dell'eccezione vi sono principalmente quattro condizioni (cfr. DTF 141 II 113 consid. 5.3.1 e 5.3.2):

1. La sussistenza di un *avvenimento imprevedibile*.
2. L'*urgenza imperiosa* della commessa.
3. L'esistenza di un *nesso di causalità tra l'evento imponderabile e la situazione di urgenza venutasi a creare*.
4. Oltre a queste tre condizioni, il committente può *aggiudicare unicamente la parte della commessa strettamente necessaria* a far fronte alla situazione contingente. Una volta risolta la situazione di estrema urgenza, occorre infatti ripristinare immediatamente la corretta procedura di messa in concorrenza.

Ora la norma in vigore è simile a quella del diritto internazionale e in linea con il futuro concordato (CIAP 2019).

LCPubb	GPA	CIAP 2019
<p>Art. 7 cpv. 3 lett. e</p> <p>La procedura d'incarico diretto è possibile se (requisiti alternativi e non cumulativi): [...] causa eventi imprevedibili la commessa sia urgente e non sia possibile l'esperimento di una procedura;</p>	<p>Art. XIII cpv. 1 lett. d</p> <p>Purché non ricorrano alla presente disposizione allo scopo di evitare la concorrenza tra gli offerenti o in modo tale da discriminare gli offerenti di altre Parti o da proteggere gli offerenti nazionali, i committenti possono ricorrere alla procedura per incarico diretto e scegliere di non applicare gli articoli da VII a IX, X (paragrafi da 7 a 11) XI, XII, XIV, e XV soltanto nelle seguenti circostanze: [...] se risulta strettamente necessario nel caso in cui, per ragioni di estrema urgenza dovute ad avvenimenti che non potevano essere previsti dal committente, le procedure di pubblico concorso o selettive non permettano di ottenere prodotti o prestazioni di servizio nel termine voluto;</p>	<p>Art. 21 cpv. 2 lett. d</p> <p>Il committente può aggiudicare una commessa per incarico diretto a prescindere dal valore soglia se è soddisfatta una delle seguenti condizioni: [...] a motivo di eventi imprevedibili l'appalto pubblico diventa a tal punto urgente da rendere impossibile l'esecuzione di una procedura di pubblico concorso, selettiva o mediante invito, anche abbreviando i termini;</p>

III. CONCLUSIONI

La formulazione attuale dell'art. 7 cpv. 3 lett. e LCPubb corrisponde a quanto previsto da diritto superiore (GPA) e dal CIAP 2019 e il controllo della sua corretta applicazione non è compito del potere legislativo ma di quelli giudiziario (giurisprudenza) ed esecutivo (vigilanza).

Per queste ragioni si invita a non dare seguito alla mozione in oggetto.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: Manuele Bertoli

Il Cancelliere: Arnoldo Coduri